

Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia

IL PRESIDENTE

0124/Pres.

PREMESSO che l'articolo 5 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 recante "Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica" individua quali interventi di edilizia agevolata quelli diretti alla costruzione, all'acquisto o al recupero di abitazioni ad opera di privati con i benefici e le agevolazioni previsti da leggi statali o regionali o da disposizioni dell'Unione europea o di altri organismi internazionali, nonché di enti pubblici, non regolati da convenzione;

VISTO l'articolo 12 della sopra citata legge regionale 6/2003 che dispone, tra l'altro, la predeterminazione con regolamento, previa acquisizione del parere vincolante della Commissione consiliare competente, dei criteri e delle modalità ai quali l'Amministrazione regionale deve attenersi per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni previste dalla medesima legge, nonché i requisiti degli operatori e dei beneficiari;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 153 di data 23 gennaio 2004 con la quale è stata autorizzata, tra l'altro, la presentazione del regolamento in materia di edilizia agevolata alla IV Commissione consiliare per l'acquisizione del relativo parere;

DATO ATTO che, ai sensi del citato articolo 12 della legge regionale 6/2003, la IV Commissione consiliare ha espresso nella seduta del 10 febbraio 2004 parere favorevole sul regolamento sopra indicato, giusta comunicazione di data 17 febbraio 2004, prot. 11/1311-04;

RITENUTO di adottare il "Regolamento di esecuzione dell'articolo 5 della legge regionale 7 marzo 2003 n. 6 concernente le agevolazioni per l'edilizia agevolata" con i relativi allegati;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 496 di data 5 marzo 2004;

ATTESO che con deliberazione della Giunta regionale n. 1584 dd. 23.5.2003 si è dato atto che i regolamenti relativi alla legge regionale 6/2003 vanno adottati unitariamente dopo la conclusione del loro iter procedurale, al fine di assicurare certezza normativa, tenuto conto che le leggi abrogate con l'entrata in vigore dei regolamenti stessi disciplinano congiuntamente vari settori dell'edilizia;

DATO ATTO che la IV Commissione consiliare è stata informata nella seduta del 6 aprile 2004 della conclusione dell'iter istruttorio e procedurale dei regolamenti relativi alla legge regionale 6/2003, allegati alla comunicazione stessa, tra cui quello relativo all'edilizia agevolata;

VISTO l'art. 42 dello Statuto regionale;

DECRETA

E' approvato il "Regolamento di esecuzione dell'articolo 5 della legge regionale 7 marzo 2003 n. 6 concernente le agevolazioni per l'edilizia agevolata", con i relativi allegati, nel testo unito al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, li 13 aprile 2003

- Riccardo Illy -

Regolamento di esecuzione dell'articolo 5 della legge regionale 7 marzo 2003 n. 6 concernente le agevolazioni per l'edilizia agevolata

Capo I – Finalità ed interventi

Articolo 1.

(Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento stabilisce i criteri e le modalità per la concessione delle agevolazioni di edilizia agevolata, così come definita dall'articolo 5 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica).

Articolo 2.

(Tipi di intervento)

1. Gli interventi ammessi ai benefici previsti dalla legge regionale 6/2003 sono i seguenti:
 - a) acquisto;
 - b) nuova costruzione;
 - c) recupero.
2. Gli interventi sono attuati dai privati e sono finanziati dal Fondo per l'edilizia residenziale, di cui all'articolo 11 della legge regionale 6/2003, anche attraverso il Fondo costituito presso il Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.A., di seguito denominato "Mediocredito", ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9 (Disposizioni varie in materia di competenza regionale).
3. Gli immobili oggetto di agevolazione non devono possedere caratteristiche "di lusso", come definite dal decreto ministeriale 2 agosto 1969, n. 1072 (Caratteristiche delle abitazioni di lusso), pubblicato sulla G.U. 27 agosto 1969, n. 218.

Articolo 3.

(Caratteristiche degli interventi di acquisto)

1. Per acquisto si intende l'acquisizione, mediante un contratto definitivo di compravendita stipulato in data successiva alla presentazione della domanda, dell'intera proprietà di un immobile.
2. In caso di acquisto l'immobile deve possedere i requisiti di abitabilità al momento della concessione del contributo e l'intervento non deve riguardare l'acquisto di sole quote di alloggio, né l'acquisto della nuda proprietà, né l'acquisto di alloggi non completati.
3. L'intervento non deve riguardare l'acquisto di alloggi attuato a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado.

Articolo 4.

(Caratteristiche degli interventi di nuova costruzione)

1. In caso di nuova costruzione, il richiedente deve essere pieno proprietario dell'area o avere la titolarità del diritto di superficie sulla stessa ed essere il titolare del provvedimento di autorizzazione all'intervento edilizio già alla data di presentazione della domanda, mentre i lavori devono iniziare successivamente alla medesima data.
2. Sono ammissibili a finanziamento gli interventi previsti dall'articolo 62 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica).
3. Per gli interventi di cui all'articolo 20, comma 2, della legge regionale 19 maggio 1998, n. 10 (Norme in materia di tutela della salute e di promozione sociale delle persone anziane, nonché modifiche all'articolo 15 della legge regionale 37/1995 in materia di procedure per interventi sanitari e socio-assistenziali), i progetti dovranno prevedere l'utilizzo di materiali e criteri costruttivi propri della bioedilizia e dovranno altresì essere particolarmente attenti al risparmio delle risorse energetiche e naturali, nonché prevedere l'adozione di sistemi informatici che consentano il monitoraggio e la programmazione degli interventi di assistenza e di servizio.

Articolo 5.

(Caratteristiche degli interventi di recupero)

1. In caso di recupero il richiedente deve essere titolare del provvedimento di autorizzazione all'intervento edilizio e proprietario dell'immobile da recuperare già alla data di presentazione della domanda, mentre i lavori devono iniziare successivamente alla medesima data.
2. Sono ammissibili a finanziamento solo gli interventi previsti dalla legge regionale 52/1991 di seguito indicati da realizzare anche su immobili o vani prima destinati ad uso diverso dall'abitazione o su più unità immobiliari al fine di ricavare un'unica abitazione:
 - a) ampliamento (articolo 63);
 - b) ristrutturazione urbanistica (articolo 64);
 - c) ristrutturazione edilizia (articolo 65);
 - d) restauro (articolo 69);
 - e) conservazione tipologica (articolo 70);
 - f) risanamento conservativo (articolo 71);
3. Il provvedimento di autorizzazione all'intervento edilizio deve riportare il tipo di intervento di recupero secondo le suddette classificazioni.
4. È equiparato al restauro o al risanamento conservativo l'intervento diretto al solo inserimento degli accorgimenti atti al superamento delle barriere architettoniche, purché il richiedente o un componente del suo nucleo familiare risulti disabile ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) alla data di presentazione della domanda.
5. Per gli interventi di cui all'articolo 20, comma 2, della legge regionale 10/1998, i progetti dovranno prevedere l'utilizzo di materiali e criteri costruttivi propri della bioedilizia e dovranno altresì essere particolarmente attenti al risparmio delle risorse energetiche e naturali nonché prevedere l'adozione di sistemi informatici che consentano il monitoraggio e la programmazione degli interventi di assistenza e di servizio.

6. È inammissibile a finanziamento la domanda di recupero presentata dal nudo proprietario dell'immobile da recuperare.

Capo II – Agevolazioni e misure di sostegno

Articolo 6.

(Agevolazioni)

1. Le agevolazioni consistono in contributi in conto capitale per la parte di spesa rimasta effettivamente a carico del beneficiario.
2. Il contributo viene determinato nel modo seguente:
 - a) per l'acquisto il contributo è pari al 20% del costo dell'alloggio quale risulta dal contratto di compravendita, esclusi gli oneri fiscali e le spese notarili; in ogni caso il contributo non può superare l'importo di 15.500,00 euro.
 - b) per la nuova costruzione o il recupero il contributo è pari al 20% dei costi relativi alla realizzazione dei lavori, quali risultano dal preventivo di spesa allegato al progetto, esclusi gli oneri fiscali e le spese notarili; in ogni caso il contributo non può superare l'importo di 15.500,00 euro.
3. Il contributo viene erogato in rate annuali costanti per un periodo pari a dieci anni.

Articolo 7.

(Azioni di carattere sociale e di sviluppo)

1. A favore dei richiedenti in condizione di debolezza sociale o economica, di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 6/2003, il contributo di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a) e b) è pari al 30% e l'importo massimo indicato al medesimo articolo non può superare la somma di 23.250,00 euro.
2. Al fine dell'individuazione delle categorie di soggetti indicate all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 6/2003, per i quali si applica la maggiorazione di cui al comma 1, si considerano quali:
 - a) anziani, le persone singole o i nuclei familiari composti da non più di due persone delle quali almeno una abbia compiuto sessantacinque anni;
 - b) giovani coppie, con o senza prole, quelle i cui componenti non superino entrambi i trentacinque anni di età;
 - c) soggetto singolo con minori a carico, quello il cui nucleo familiare è composto da un solo soggetto maggiorenne e uno o più figli minori conviventi a carico del richiedente;
 - d) disabili, i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 104/1992;
 - e) famiglie in stato di bisogno, quelle con una situazione economica ISEE, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997 n. 449), non superiore a 8.500,00 euro se formate da un solo soggetto, ovvero non superiore a 10.000,00 euro se composte da due o più soggetti;
 - f) famiglie monoreddito, quelle il cui indicatore ISEE risulti determinato da un solo componente del nucleo familiare;
 - g) famiglie numerose, quelle il cui nucleo familiare comprende figli conviventi a carico del richiedente in numero non inferiore a tre;

- h) famiglie con anziani a carico, quelle in cui almeno un componente del nucleo familiare abbia compiuto sessantacinque anni di età e sia a carico del richiedente;
- i) soggetti destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto o di provvedimenti di rilascio emessi da enti pubblici o da organizzazioni assistenziali, quelli nei cui confronti sia stata emessa una sentenza definitiva di sfratto o un provvedimento di rilascio dell'alloggio da parte di un ente pubblico o da un'organizzazione assistenziale, emesso dal legale rappresentante dell'Ente, non motivati da situazioni di morosità o da altre inadempienze contrattuali;
- j) emigrati, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati).

3. A favore degli interventi di cui all'articolo 7, comma 2, della legge regionale 6/2003, il contributo di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a) e b) è pari al 30% e l'importo massimo non può superare la somma di 23.250,00 euro.

4. Al fine dell'individuazione degli interventi di cui all'articolo 7, comma 2, della legge regionale 6/2003, per i quali si applica la maggiorazione di cui al comma 3, si considerano quali:

- a) "ristrutturazione dei centri storici", gli interventi di ristrutturazione urbanistica ed edilizia effettuati nei centri urbani qualificati come "centro storico" ai sensi dell'articolo 21 delle Norme di attuazione del Piano Urbanistico Regionale Generale approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0481/Pres. dd. 5 maggio 1978 (Adozione del progetto definitivo del piano urbanistico regionale generale del Friuli-Venezia Giulia);
- b) "recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente", gli interventi attuati nell'ambito dei piani previsti dagli articoli 6, 8 e 13 della legge regionale 29 aprile 1986, n. 18 (Norme regionali per agevolare gli interventi di recupero urbanistico ed edilizio. Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 1 settembre 1982, n. 75), nei Comuni individuati ai sensi dell'articolo 11 della medesima legge;
- c) "ristrutturazione dei borghi e degli edifici rurali con i caratteri distintivi dell'architettura tradizionale, così come enucleatasi nelle diverse caratterizzazioni territoriali" gli interventi di ristrutturazione urbanistica ed edilizia, opere di restauro, conservazione tipologica e risanamento conservativo individuati nei piani regolatori comunali ovvero da altre autorità amministrative;
- d) "ripopolamento delle zone rurali e montane", gli interventi attuati nei territori di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 22 settembre 1982, n. 0466/Pres. (Ricognizione limite del territorio montano del Friuli-Venezia Giulia);
- e) "interventi straordinari per l'adeguamento a standard tecnologici, di servizi e di sicurezza", gli interventi volti a migliorare gli standard tecnologici e di sicurezza degli alloggi, la sostenibilità ambientale e il contenimento del consumo di risorse secondo quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia);
- f) "porzioni del territorio regionale caratterizzate da particolari situazioni di disagio", quelle parti del territorio individuate o qualificate come tali con apposito provvedimento adottato dalla Giunta regionale.

5. Il contributo viene erogato proporzionalmente per l'importo massimo di euro 15.500,00 in rate annuali costanti per un periodo pari a dieci anni e per l'importo massimo di euro 7.750,00 in unica soluzione al momento dell'erogazione della prima rata di contributo. Nel caso venga richiesto un importo inferiore, ovvero venga successivamente ridotto, il contributo viene determinato proporzionalmente ai predetti importi massimi.

6. Le agevolazioni di cui ai commi 1 e 3 non sono cumulabili.

Capo III – Beneficiari

Articolo 8.

(Requisiti dei beneficiari)

1. I privati che richiedono il contributo devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) avere la cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione Europea ovvero, nel caso di cittadini extracomunitari, soddisfare i requisiti previsti dalla legislazione concernente la disciplina dell'immigrazione e le norme sulla condizione dello straniero;
 - b) essere residenti ovvero prestare attività lavorativa in regione, ovvero essere emigrati. Sono parificati ai residenti coloro che sono nati in regione, originariamente vi risiedevano ed intendono ristabilire la loro residenza in regione;
 - c) non essere proprietari o nudi proprietari di altra abitazione, ubicata sul territorio nazionale, adeguata a soddisfare le esigenze familiari. Si intende adeguato l'alloggio avente un numero di vani, esclusa la cucina e gli accessori, superiore al numero dei componenti il nucleo familiare aumentato di uno. E' considerato inadeguato l'alloggio dichiarato inabitabile con apposito provvedimento del Sindaco ovvero dichiarato non conforme alla normativa sul superamento delle barriere architettoniche, quando un componente del nucleo familiare sia disabile;
 - d) possedere, con riferimento al nucleo familiare definito all'articolo 9, un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 109/1998 non inferiore a 7.500,00 euro e non superiore a 25.000,00 euro;
 - e) possedere, con riferimento al nucleo familiare definito all'articolo 9, un indicatore della situazione economica equivalente (ISE) di cui al decreto legislativo 109/1998 non superiore all'importo di 50.774,94 euro;
 - f) non essere beneficiari di contributi di edilizia residenziale pubblica.
2. Gli importi indicati al comma 1, lettere d) ed e) possono essere aggiornati con cadenza biennale con deliberazione della Giunta Regionale sulla base dell'andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati derivanti dalle rilevazioni dell'ISTAT e di altri fattori.
3. Possono presentare domanda solo persone maggiorenni in forma singola oppure associata qualora si tratti di coniugi o di conviventi more uxorio, ovvero di coppia intenzionata a contrarre matrimonio o a convivere more uxorio.
4. I requisiti di cui al comma 1, lettere a) e b), sono richiesti in capo al solo richiedente; i requisiti di cui al comma 1, lettere c), d), e) ed f) deve sussistere nei confronti di tutti i componenti il nucleo familiare come definito dall'articolo 9 fatto salvo quanto disposto dai commi 5 e 6.
5. In caso di domanda presentata da un soggetto maggiorenne che intende costituire un nuovo nucleo familiare viene applicata una riduzione dell'indicatore ISEE pari allo 0,2 ed i requisiti di cui al comma 1 lettere c) ed f) sono richiesti in capo al solo richiedente.
6. In caso di domanda presentata in forma associata da coloro che intendono contrarre matrimonio o che intendono convivere more uxorio viene applicata una riduzione pari allo 0,2 sulla somma dei due indicatori ISEE e l'importo risultante viene diviso per il parametro 1,57. I requisiti di cui al comma 1 lettere c) ed f) sono richiesti in capo ai soli richiedenti.
7. Per i richiedenti proprietari di alloggio sottoposto ad esproprio per pubblica utilità, si prescinde dai requisiti di cui al comma 1, lettera c), purché le procedure espropriative risultino già attivate alla data di presentazione della domanda e non siano proprietari, né nudi proprietari, di altra ulteriore abitazione.

8. Per i richiedenti che realizzano un intervento di recupero negli ambiti soggetti a piani di recupero, si prescinde dal requisito relativo alla soglia massima di ammissibilità, di cui al comma 1, lettera d).

Articolo 9.

(Composizione del nucleo familiare)

1. Per nucleo familiare si intende quello formato dal richiedente, dai componenti la sua famiglia anagrafica e dai soggetti considerati a suo carico ai fini IRPEF.

Articolo 10.

(Tempo di riferimento dei requisiti)

1. I requisiti e le condizioni di cui all'articolo 7, commi 2 e 4, e agli articoli 8 e 9 devono sussistere all'atto della presentazione della domanda.

Capo IV – Procedimento valutativo a sportello

Articolo 11.

(Procedimento)

1. Il contributo di cui agli articoli 6 e 7 è concesso con procedimento valutativo a sportello, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e con le modalità previste dal presente regolamento.

2. L'attuazione e la gestione dei procedimenti, ivi compresi i flussi informativi tra Mediocredito ed istituti di credito con lo stesso convenzionati, viene supportato da un sistema informativo dedicato di seguito denominato 'Sistema'.

Articolo 12.

(Competenze)

1. Per l'attuazione degli interventi previsti si provvede mediante la stipula di apposite convenzioni tra la Regione ed il Mediocredito e tra quest'ultimo e gli istituti di credito.

2. Il Mediocredito svolge l'istruttoria delle domande presentate, provvede alla concessione, alla determinazione dei contributi spettanti e al loro versamento ai beneficiari, previo trasferimento dei fondi necessari ai sensi dell'articolo 29, mentre gli istituti di credito convenzionati curano la fase di ricezione delle domande.

3. Con apposito avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione il Mediocredito rende nota agli istituti di credito, iscritti all'Albo ex art. 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), che ne fossero interessati la possibilità di stipulare la convenzione di cui al comma 1.

Articolo 13.

(Presentazione delle domande)

1. Le domande di contributo, debitamente bollate, devono essere presentate a mani all'istituto di credito convenzionato con il Mediocredito e redatte sull'apposito modulo (Allegato 1), durante tutto l'anno.
2. Con la presentazione della domanda il richiedente dichiara di rinunciare a precedenti domande già presentate e non ancora archiviate in materia di edilizia residenziale pubblica, salvo quanto previsto dall'articolo 15 qualora la domanda sia stata inserita nella lista d'attesa.
3. È possibile presentare solo una domanda e per un solo tipo di intervento. Non è consentito trasferire la domanda presso un istituto di credito convenzionato diverso da quello cui la stessa è stata presentata.
4. La domanda e la dichiarazione sostitutiva di cui al comma 5 devono contenere in particolare:
 - a) gli estremi anagrafici, il codice fiscale, il luogo di residenza del richiedente e la composizione del suo nucleo familiare;
 - b) l'indicazione del tipo di intervento e l'importo dell'agevolazione richiesta;
 - c) la descrizione degli estremi dell'alloggio che si intende acquistare, ovvero gli estremi del provvedimento di autorizzazione all'intervento edilizio, nel caso di costruzione o recupero;
 - d) il costo dell'alloggio nel caso di acquisto, ovvero della realizzazione dei lavori di costruzione o di recupero quale risulta dal preventivo di spesa allegato al progetto;
 - e) la dichiarazione che l'intervento per cui si richiede il contributo non è stato iniziato precedentemente alla presentazione della domanda;
 - f) la dichiarazione, riferita al richiedente ed ai componenti del suo nucleo familiare, di non essere beneficiari di contributo di edilizia residenziale pubblica;
 - g) l'elezione di domicilio del richiedente.
5. Alla domanda deve essere allegata la documentazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'articolo 8 e, qualora ne ricorrano i presupposti, le condizioni previste dall'articolo 7. Ove consentito tali requisiti e condizioni possono essere attestati mediante apposita dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
6. La variazione della titolarità, salvo le fattispecie indicate agli articoli 24 e 25, o del tipo o della localizzazione dell'intervento, ovvero dell'importo dell'agevolazione richiesta – fatte salve le eventuali riduzioni di spesa – o delle condizioni di cui all'articolo 7, determina l'archiviazione della domanda.
7. Il richiedente è tenuto a comunicare al Mediocredito ogni variazione del domicilio eletto ai fini di eventuali comunicazioni inerenti il rapporto contributivo.

Articolo 14.

(Registrazione delle domande)

1. Ogni domanda presentata viene registrata immediatamente in via telematica nel Sistema da parte dell'istituto di credito convenzionato e al richiedente viene consegnata la relativa ricevuta (Allegato 2) recante:
 - a) il numero identificativo progressivo della domanda;

- b) l'indicazione della data, dell'ora e del minuto di registrazione della domanda, attribuita dal Sistema;
- c) l'indicazione del Responsabile del procedimento e del trattamento dei dati personali;
- d) l'ammontare della prima rata di agevolazione prenotata, comprensiva dell'eventuale importo del comma 5 dell'articolo 7, ovvero l'indisponibilità di fondi e l'inserimento della domanda nella lista d'attesa di cui all'articolo 15;
- e) l'indicazione del termine perentorio entro cui la documentazione prevista per la concessione dell'agevolazione deve pervenire al Mediocredito.

2. In caso di impossibilità di registrazione contestuale alla presentazione della domanda da parte del Sistema, l'istituto di credito convenzionato ne dà immediata comunicazione all'interessato, che può comunque presentare la medesima domanda presso qualsiasi altro istituto di credito convenzionato.

3. La data di registrazione informatica della domanda nel Sistema deve coincidere con quella della sua presentazione. Non possono essere registrate domande incomplete.

Articolo 15.

(Lista d'attesa)

1. Qualora, a causa del numero delle prenotazioni precedenti, l'ammontare disponibile del Fondo sia inferiore all'importo della prima rata dell'agevolazione richiesta, la domanda viene inserita direttamente dal Sistema in una specifica lista di attesa (Allegato 3). La domanda posta in lista di attesa rimane valida per un periodo di duecentosettanta giorni e successivamente viene archiviata. Nel frattempo gli interessati possono comunque concludere l'acquisto o realizzare gli interventi per cui hanno presentato la domanda.

2. La semplice presentazione della domanda e il suo inserimento nella lista d'attesa non danno diritto all'ottenimento del contributo, pur in presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi prescritti.

3. Nel caso in cui, nel periodo previsto dal comma 1, si rendano disponibili fondi, l'importo richiesto dal primo soggetto in lista di attesa viene automaticamente prenotato dal Sistema e il Mediocredito ne dà comunicazione all'interessato con raccomandata AR, assegnandogli i termini previsti dall'articolo 17 per la concessione dell'agevolazione (Allegato 4).

4. Entro i termini previsti dall'articolo 17, l'interessato deve rinunciare a precedenti domande, già presentate e non ancora archiviate, in materia di edilizia residenziale pubblica.

Articolo 16.

(Produzione dei documenti)

1. Tutta la documentazione richiesta, da prodursi in originale o in copia conforme all'originale ovvero mediante apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, deve essere completa e fatta pervenire dall'interessato a mani o a mezzo raccomandata AR al Mediocredito entro i termini previsti.

2. Il termine valido per la spedizione a mezzo raccomandata AR di cui al comma 1 è determinato ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge regionale 7/2000, per cui fa fede

la data del timbro postale, purché la raccomandata AR pervenga entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine.

Capo V – Concessione ed erogazione del contributo

Articolo 17.

(Documentazione per la concessione del contributo)

1. Nel caso di acquisto, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data della prenotazione del contributo, ovvero del ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 15, comma 3, l'interessato fa pervenire al Mediocredito la seguente documentazione:
 - a) il contratto preliminare di acquisto o il verbale di aggiudicazione in caso di vendita giudiziaria;
 - b) la documentazione idonea a dimostrare l'abitabilità dell'immobile;
 - c) la planimetria catastale dell'alloggio ovvero il rilievo dello stato di fatto sottoscritto da un libero professionista iscritto all'albo professionale.

2. Nel caso di nuova costruzione o di recupero, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data della prenotazione del contributo, ovvero del ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 15, comma 3, l'interessato fa pervenire al Mediocredito la seguente documentazione:
 - a) il provvedimento di autorizzazione all'intervento edilizio;
 - b) il progetto con preventivo di spesa, sottoscritto da un libero professionista iscritto all'albo professionale;
 - c) nei casi di cui all'articolo 4, comma 3, ovvero 5, comma 5, l'atto di asseverazione predisposto dal progettista, attestante l'adozione di materiali e criteri costruttivi propri della bioedilizia e la particolare attenzione al risparmio delle risorse energetiche e naturali, nonché l'adozione di sistemi informatici che consentano il monitoraggio e la programmazione degli interventi di assistenza e di servizio previsti dall'art. 20, comma 2, della legge regionale 10/1998.

Articolo 18.

(Concessione del contributo)

1. Il Mediocredito controlla la completezza della documentazione, la corrispondenza con i dati indicati nella domanda e provvede entro trenta giorni dalla sua ricezione alla concessione del contributo (Allegato 5) ovvero all'avvio della procedura di archiviazione della domanda (Allegato 6).

2. Qualora, a seguito dell'esame della documentazione completa, il Mediocredito ravvisi cause che non consentano la concessione del contributo, assegna all'interessato per una sola volta un termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento della relativa comunicazione per la presentazione di eventuali chiarimenti e/o precisazioni (Allegato 7).

3. Entro trenta giorni dalla ricezione dei chiarimenti e/o delle precisazioni, il Mediocredito provvede alla concessione del contributo, ovvero all'avvio della procedura di archiviazione.

4. Nel caso in cui dalla documentazione prodotta ai sensi dei commi 1 e 2 risulti un ammontare inferiore rispetto a quello per cui il contributo è stato precedentemente prenotato, il Mediocredito riduce proporzionalmente il contributo medesimo.

Articolo 19.

(Documentazione per l'erogazione del contributo)

1. Nel caso di acquisto, il beneficiario, al fine di ottenere l'erogazione del contributo, deve trasmettere al Mediocredito, entro il termine perentorio di centottanta giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione, i seguenti documenti:
 - a) la copia autentica del contratto di compravendita definitivo ovvero l'atto di trasferimento della piena proprietà dell'immobile a seguito di vendita giudiziaria;
 - b) la dichiarazione relativa all'insussistenza tra il beneficiario e l'alienante di rapporti giuridici di società, di soci, ovvero di coniugio, di parentela o di affinità sino al secondo grado.

2. Nel caso di nuova costruzione o di recupero, il beneficiario, al fine di ottenere l'erogazione del contributo, deve trasmettere al Mediocredito, entro il termine perentorio di tre anni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione, i seguenti documenti:
 - a) la dichiarazione di ultimazione dei lavori e di conformità dell'intervento rispetto al progetto presentato al Comune, rilasciata dal direttore dei lavori;
 - b) la documentazione idonea a dimostrare l'abitabilità dell'immobile ovvero l'istanza di rilascio del certificato di abitabilità presentata in Comune.

Articolo 20.

(Determinazione ed erogazione del contributo)

1. Il Mediocredito controlla la completezza della documentazione prodotta dall'interessato nonché la corrispondenza della stessa con i dati indicati nella domanda e nella concessione e provvede, entro trenta giorni dalla sua ricezione, alla determinazione dell'importo del contributo (Allegato 8) ovvero all'avvio della procedura di revoca con conseguente archiviazione della domanda (Allegato 6).

2. Qualora, a seguito dell'esame della documentazione completa, il Mediocredito ravvisi cause che non consentano la determinazione del contributo, assegna all'interessato per una sola volta un nuovo termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento della relativa comunicazione per la presentazione di eventuali chiarimenti e/o precisazioni (Allegato 7).

3. Entro trenta giorni dalla ricezione dei chiarimenti e/o delle precisazioni, il Mediocredito provvede alla determinazione del contributo, ovvero all'avvio della procedura di revoca con conseguente archiviazione.

4. Sulla base delle richieste del Mediocredito riferite alle determinazioni dei contributi intervenute per ogni singolo beneficiario la Regione trasferisce periodicamente al Mediocredito stesso gli stanziamenti necessari, anche in forma attualizzata, con le modalità definite nella convenzione prevista all'articolo 28, comma 2.

5. Il Mediocredito versa al beneficiario, con riferimento alle agevolazioni come sopra determinate e non sospese ai sensi dell'articolo 22, comma 3, il contributo annuo spettante mediante accredito sul conto corrente bancario o postale indicato dal beneficiario stesso con valuta corrispondente alla data di ricezione dei fondi trasferiti dalla Regione ed entro trenta giorni dalla ricezione stessa, per quanto riguarda la prima rata, e con valuta corrispondente al 30 giugno di ogni anno per quanto riguarda le successive.

6. Nel caso in cui dalla documentazione prodotta ai sensi dei commi 1 e 2 risulti un ammontare inferiore rispetto a quello per cui il contributo è stato precedentemente concesso, il Mediocredito provvede alla relativa riduzione proporzionale.

Articolo 21.

(Archiviazione della domanda)

1. Entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio della procedura di archiviazione l'interessato può far pervenire al Mediocredito le proprie controdeduzioni.
2. Il Mediocredito, entro quindici giorni dal ricevimento delle controdeduzioni, procede in via definitiva alla concessione o alla determinazione del contributo ovvero all'archiviazione della domanda, disposta anche nei casi di intervenuta scadenza dei termini o di rinuncia espressa del richiedente (Allegato 9).
3. L'archiviazione della domanda è comunicata all'interessato e il relativo stanziamento viene reso nuovamente disponibile.

Articolo 22.

(Obblighi dei beneficiari)

1. I beneficiari hanno l'obbligo di trasferire la residenza negli alloggi entro novanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di determinazione del contributo. I beneficiari sono obbligati a risiedere nell'alloggio, non locarlo né alienarlo per tutta la durata del rapporto contributivo.
2. I beneficiari devono attestare il rispetto degli obblighi loro imposti mediante dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del DPR 445/2000 (Allegato 10), da presentare al Mediocredito entro il 31 marzo di ogni anno.
3. La mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva comporta la sospensione dell'erogazione.
4. Il Mediocredito, ai sensi dell'articolo 71 del DPR 445/2000, effettua controlli e verifiche, anche a campione, riguardanti i soggetti ammessi al contributo al fine di verificare la veridicità e conformità degli atti riferiti ai requisiti sia soggettivi che oggettivi previsti dalla legge regionale 6/2003, ovvero, in caso di mancata presentazione della dichiarazione di cui al comma 2. Tali controlli dovranno essere effettuati secondo le modalità stabilite dalla convenzione.
5. Non rileva ai fini del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 15 della legge regionale 6/2003 il trasferimento di residenza del coniuge beneficiario avvenuto a seguito di provvedimento del giudice che assegni l'abitazione familiare a uno dei coniugi.

Articolo 23.

(Revoche)

1. Il mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 15 della legge regionale 6/2003 comporta la decadenza ovvero la revoca del contributo (Allegato 11), secondo quanto previsto dall'articolo 17 della medesima legge regionale 6/2003, con effetto dal momento del verificarsi dell'inosservanza, con obbligo di restituzione di quanto eventualmente già percepito maggiorato degli interessi legali calcolati ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

2. Con la medesima decorrenza e data valuta il Mediocredito provvede alla restituzione all'Amministrazione regionale dei relativi importi.

Capo VI – Successione nell'immobile e trasferimento dei contributi

Articolo 24.

(Successione nell'immobile)

1. In caso di morte del richiedente il contributo ovvero del beneficiario, al fine di ottenere il trasferimento dell'agevolazione, il subentrante deve presentare apposita istanza, debitamente bollata (Allegato 12), al Mediocredito e produrre la seguente documentazione, entro il termine di centottanta giorni dalla data del decesso:

- a) la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 8, con riferimento alla data del decesso;
- b) il certificato di morte del beneficiario dell'agevolazione;
- c) l'atto di successione dal quale risulti l'indicazione delle quote di proprietà e dei nominativi dei soggetti intestatari delle quote stesse dell'alloggio oggetto di contributo;
- d) il certificato di residenza nell'alloggio oggetto di contributo.

2. Sono fatti salvi i requisiti soggettivi già verificati nei confronti del subentrante cobeneficiario del contributo.

3. Si prescinde dall'acquisizione in proprietà dell'intero immobile in capo al subentrante in presenza di più eredi, nel caso in cui questi siano il coniuge, il convivente more uxorio e i figli.

Articolo 25.

(Trasferimento dell'agevolazione)

1. In caso di divorzio o separazione legale, ovvero di scioglimento della convivenza more uxorio, o di trasferimento della residenza di uno dei cobeneficiari, colui che continua a risiedere nell'alloggio, al fine di ottenere il trasferimento dell'agevolazione, deve presentare apposita istanza, debitamente bollata (Allegato 12), al Mediocredito e produrre la seguente documentazione, entro il termine di centottanta giorni dalla data in cui l'evento si è verificato:

- a) il certificato di residenza nell'alloggio oggetto di contributo;
- b) l'atto di acquisizione dell'intera proprietà;
- c) la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 8, con riferimento alla data dell'istanza di subentro.

2. Sono fatti salvi i requisiti soggettivi già verificati nei confronti del subentrante cobeneficiario del contributo.

Articolo 26.

(Istruttoria del Mediocredito)

1. Entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione di cui agli articoli 24 e 25, il Mediocredito comunica all'interessato il trasferimento del contributo (Allegato 13), ovvero la revoca dello stesso.

Capo VII – Rapporti con gli istituti di credito

Articolo 27.

(Convenzione con gli istituti di credito)

1. I rapporti tra la Regione ed il Mediocredito, nonché tra quest'ultimo e gli istituti di credito di cui all'articolo 12, sono regolati da apposite convenzioni.

Articolo 28.

(Schemi delle convenzioni)

1. Gli schemi delle convenzioni di cui all'articolo 27 sono approvati dalla Giunta regionale, su proposta dall'Assessore all'ambiente ed ai lavori pubblici, di concerto con l'Assessore alle risorse economiche e finanziarie.

2. Lo schema della convenzione tra la Regione ed il Mediocredito prevede in particolare:

- a) le modalità tecniche ed operative che l'istituto di credito deve osservare nella gestione dell'istruttoria del procedimento, nonché di concessione, di determinazione e di accreditamento ai beneficiari dei contributi;
- b) le date entro cui il Mediocredito comunica alla Regione i dati relativi alla gestione delle procedure di agevolazione;
- c) la nomina dei soggetti Responsabili del procedimento e del trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione di dati personali);
- d) le clausole penali da applicarsi in caso di inadempimento;
- e) la commissione riconosciuta al Mediocredito.
- f) specifica evidenza contabile riferita ad ogni singola posizione contributiva.

3. Lo schema della convenzione tra il Mediocredito e gli istituti di credito prevede in particolare:

- a) le modalità tecniche e operative che gli istituti di credito convenzionati devono osservare nella gestione del procedimento a sportello;
- b) le forme di indirizzo e di coordinamento esercitate dal Mediocredito nei confronti degli istituti di credito convenzionati.

Articolo 29.

(Rendicontazione)

1. Il Mediocredito comunica annualmente alla Regione, secondo le modalità stabilite dalla convenzione, quanto segue:

- a) l'importo complessivo annuo delle concessioni disposte nell'anno ed entro la data della comunicazione;
- b) l'importo complessivo annuo dei contributi determinati alla data della comunicazione;
- c) l'ammontare annuo dei contributi revocati.

Capo VIII – Disposizioni transitorie e finali

Articolo 30.

(Responsabili del procedimento)

Ai fini del Titolo I, Capo II della legge regionale 7/2000:

1. Gli adempimenti connessi all'attuazione delle norme in argomento sono demandati alla Direzione centrale dell'Ambiente e dei Lavori Pubblici – Servizio per l'Edilizia Residenziale.
2. Alla ricezione delle domande provvederanno gli istituti di credito convenzionati con il Mediocredito
3. All'istruttoria delle domande, alla concessione, determinazione e accreditamento ai beneficiari dei contributi provvederà il Mediocredito

Articolo 31.

(Trattamento dei dati personali)

1. I richiedenti i contributi in argomento in fase di presentazione della domanda devono rilasciare un'autorizzazione affinché ai sensi della vigente normativa i dati personali possano essere trattati dall'Amministrazione regionale per le sue finalità istituzionali, dagli istituti di credito convenzionati e dagli Enti che forniscono alla stessa semplici servizi elaborativi ovvero svolgono attività funzionali.

Articolo 32

(Norma di rinvio)

1. Il rinvio ad atti legislativi e regolamentari operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi.

Articolo 33

(Disposizioni transitorie)

1. In sede di prima applicazione la Giunta regionale determina la data a partire dalla quale è possibile presentare le domande di ammissione alle agevolazioni.
2. La disciplina vigente antecedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento continua ad avere efficacia per gli interventi per i quali sia già intervenuta la deliberazione della Giunta regionale di ammissione a contributo.